



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 31/08/2021

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "COMUNE DI PONTE DI PIAVE"

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Agosto alle ore 20:15, per determinazione del Sindaco si è riunita, presso la residenza municipale, la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Domenica Maccarrone**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 il quale dispone che, con riferimento al corrente esercizio, questo Ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ponte di Piave", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2020 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D.Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - a. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 1. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 2. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 3. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 4. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 5. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che

svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

- b. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui alla lettera precedente;
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
 - a. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 1. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 2. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata ha conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
 - b. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione

pubblica;

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);

- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;
- l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

CONSIDERATO, altresì, che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici,

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

A decorrere dal 2019, con riferimento al bilancio consolidato riferibile all'esercizio 2018, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le

società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate, gli enti pubblici vigilati e quelli di diritto privato;

CONSIDERATO che, ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2020 è opportuno escludere dal "Gruppo Comune di Ponte di Piave" e conseguentemente dal perimetro di consolidamento:

1. la società Asco Holding SpA con sede a Pieve di Soligo, C.F./P.I. 03215740261, alla quale l'Ente partecipa con una quota del 3,1452%, in quanto non rientra nella definizione di società controllata nè di società partecipata, nonchè di conseguenza escludere anche tutte le partecipazioni indirette tramite la Holding;
2. il Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO) con sede a Conegliano, C.F./P.I. 03691070266 non rientrando nella definizione di "Consorzi" ai sensi dall'art.31 TUEL essendo stato istituito con Legge Regionale n.17/2012 per la gestione del Servizio idrico, ed al quale i Comuni intervengono in proporzione alla popolazione residente e non per il possesso di quote o azioni, come indicato anche nella nota a firma del direttore dello stesso in atti al prot. generale di questo Ente n.8210/2020;
3. il Consiglio di Bacino Sinistra Piave con sede a Conegliano, C.F. 91041100263 non rientrando nella definizione di "Consorzi" ai sensi dall'art.31 TUEL essendo stato istituito con Legge Regionale n.52/2012 per la gestione del Servizio raccolta rifiuti, ed al quale i Comuni intervengono in proporzione alla popolazione residente e non per il possesso di quote o azioni;
4. il Consorzio Bim Piave di Treviso con sede a Pieve di Soligo. Il Consorzio con una nota ha evidenziato che dal confronto avuto con gli altri Consorzi BIM del Veneto, la partecipazione dei Comuni nel Consorzio non rilevi al fine del bilancio consolidato dei Comuni sulla base dei seguenti elementi:
 - a) trattasi di Un Consorzio obbligatorio a quote indivise, costituito non ai sensi dell'art.31 del TUEL, ma da una disciplina specifica dettata dalla Legge istitutiva n.959/1953; gli enti consorziati quindi non hanno conferito capitali o sostenuto un costo per l'acquisizione della partecipazione nel Consorzio, nè tantomeno effettuato versamenti di quote associative e per per partecipazione ad utili e/o perdite;
 - b) il Consorzio BIM Piave è un ente cosiddetto di "secondo grado" al pari delle Unioni Montane e delle Provincie post Legge Del Rio, i cui bilanci non sono oggetto di consolidamento con quelli dei Comuni;
5. la società Sav.no Srl con sede a Conegliano in via Maggior Piovesana 158/b, C.F. 03288870276, P.I. 03670260268, partecipata indirettamente attraverso il Consorzio per il Servizio di Igiene del Territorio che ne detiene una quota del 60%, in quanto non rientra nella definizione di società controllata (ai sensi dell'art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011) nè di società partecipata (ai sensi dell'art.

- 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011): trattasi di società indiretta, non a totale partecipazione pubblica, nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea (pari o superiore al 20%);
6. la società Bioman Spa con sede a Mirano (VE) in via Stazione 80, C.F./P.I. 02601751205, partecipata indirettamente attraverso il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio che ne detiene una quota del 1,01%, in quanto non rientra nella definizione di società controllata (ai sensi dell'art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011) né di società partecipata (ai sensi dell'art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011): trattasi di società indiretta, non a totale partecipazione pubblica, che non svolge nessun servizio pubblico locale per conto dell'Ente e nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea (pari o superiore al 20%);
 7. la società E.Con - Conegliano Ecologica Srl con sede a Conegliano (TV) in via Caroselli 33, C.F./P.I. 04576260964 partecipata indirettamente attraverso il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio che ne detiene una quota del 40%, in quanto non rientra nella definizione di società controllata (ai sensi dell'art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011) né di società partecipata (ai sensi dell'art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011): trattasi di società indiretta, non a totale partecipazione pubblica, che non svolge nessun servizio pubblico locale per conto dell'Ente, nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea (pari o superiore al 20%) e dichiarata fallita;
 8. la società Viveracqua S.c.a.r.l. con sede a Verona in via Lungadige Galtarossa 8, C.F./P.I. 04042120230, partecipata indirettamente attraverso la società Piave Servizi SpA che ne detiene una quota del 7,28%, in quanto non rientra nella definizione di società controllata (ai sensi dell'art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011) né di società partecipata (ai sensi dell'art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011); trattasi di società indiretta, che non svolge nessun servizio pubblico locale per conto dell'Ente e nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea (pari o superiore al 20%);

DATO ATTO che i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale del Comune di Ponte di Piave al 31.12.2020, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 28 aprile 2021, sono i seguenti:

	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
COMUNE PONTE DI PIAVE	42.814.663,51	32.212.128,29	4.880.200,74
3%	1.284.439,91	966.363,85	146.406,02

ACQUISITI gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2020, risultano da inserire nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ponte di Piave" e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 147-quater del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui per integralmente riportate, l'elenco allegato alla presente deliberazione nel quale sono indicate le partecipazioni complessive del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ponte di Piave" al 31.12.2020 e di quelle che rientrano nel perimetro di consolidamento;

3) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all' Allegato A) al Revisore dei Conti del Comune di Ponte di Piave per il relativo parere;

4) dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 31/08/2021

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 31/08/2021

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone